

CITTA' DI
VENEZIA



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO**

**Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie E
Gestione Strade Di Collegamento Principali**



CONDIZIONI PARTICOLARI AL CONTRATTO SPECIFICO SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO E STATICO

**OGGETTO: PNC - MIC - Intervento ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO", C.I.
15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO
CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"**

Le "Condizioni Particolari" redatte dal Soggetto attuatore costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto specifico" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, del predetto contratto, così come allegato al bando relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – IA.02 – IA.04 – S.04) e accettato dall'operatore economico in sede di presentazione della propria offerta.

Articolo 1 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento interno

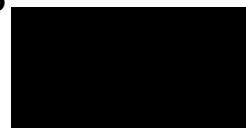
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto specifico discendente dall'Accordo Quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i. e dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che il Soggetto attuatore di II livello ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62 del 2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. Il Soggetto attuatore di II livello, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione





**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO**

**Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie E
Gestione Strade Di Collegamento Principali**



di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 2 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento *de quo* per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto specifico.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. Il Soggetto attuatore di II livello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 3 - Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

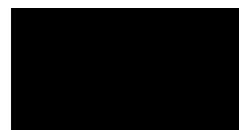
1. Si prende atto che l'insussistenza degli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo all'appaltatore, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stato verificato dalla Centrale di committenza Invitalia, e viene verificata nuovamente dal Comune di Venezia, quale Soggetto Attuatore di II livello prima della sottoscrizione del Contratto specifico.
2. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.
3. Il contratto specifico è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le





**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO**

**Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie E
Gestione Strade Di Collegamento Principali**



informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, al Soggetto attuatore di II livello e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. Il Soggetto attuatore di II livello si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

7. Il Soggetto attuatore di II livello si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 4 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 41 delle "Condizioni generali" e all'art. 24 del "Contratto specifico", l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

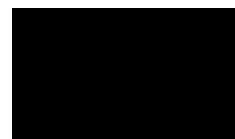
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto specifico mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.





**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO**

**Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie E
Gestione Strade Di Collegamento Principali**



3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto attuatore di II livello ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge succitata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2-*bis* del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso il Soggetto attuatore di II livello, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Articolo 5 - Clausola c.d. di *pantouflage*

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Soggetto attuatore di II livello nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

